



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Prot.n.6627/Gen.

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari Permanenti VI e II

Ai Consiglieri Regionali

All'Assessore delegato ai rapporti
con il Consiglio regionale

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

S E D E

Oggetto: Proposta di legge "Norme per la promozione della pratica sportiva come strumento di inclusione sociale" Reg. Gen. n. 182

Ad iniziativa dei Consiglieri Petrone, Giuseppe Russo, Pica, Topo, D'Amelio, Del Basso De Caro, Cortese, Baldi, Fortunato, Ruggiero e Longo.
Depositata in data 11 marzo 2011

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 54 del Regolamento interno

ASSEGNA

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l'esame;
II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli,

21 MAR. 2011

IL PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

IX LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

*“Norme per la promozione della pratica sportiva come strumento di
inclusione sociale”*

*Ad iniziativa dei Consiglieri: Petrone, Giuseppe Russo, Pica, Topo,
D'Amelio, Del Basso De Caro, Cortese, Baldi, Fortunato, Ruggiero e
Longo*

(Registro Generale numero 182)

Reg. Gen. n. 182



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente legge si intende promuovere, su tutto il territorio regionale, il principio dell'utilizzo delle attività sportive come uno dei canali significativi di inclusione sociale dei cittadini campani con fragilità, nel pieno rispetto della Costituzione, della Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità e dell'atto di indirizzo per la riabilitazione approvato in Conferenza Stato-Regioni.

Tra le finalità proposte dalle legge è quella della sistematizzazione di appositi piani integrati in materia attraverso la stipula di specifici Accordi di Programma tra gli enti istituzionali e le Agenzie presenti sul territorio e che operano, a diverso titolo, a favore di cittadini in difficoltà, favorisce inoltre l'affidamento diretto degli impianti sportivi comunali ad enti e/o associazioni, senza fini di lucro, che prevedano nel loro statuto interventi a favore di cittadini "deboli" attraverso azioni di promozione e valorizzazione individuale e che non espletino attività sportive consolidate di tipo agonistico.

All'art. 2 viene istituito il Coordinamento regionale sport ed inclusione sociale con funzioni consultive a supporto delle strutture regionali deputate in materia. All'art. 3 viene previsto la predisposizione di un "Piano regionale sport ed inclusione sociale" che possa prevedere tutte le azioni da attivare sul territorio regionale. All'art. 4 vengono indicate le attività per le quali la Regione concede contributi annuali per le finalità della presente legge ed i relativi beneficiari. All'art. 5 disciplina la stipula di accordi ed intese tra gli enti e le associazioni che operano in materia. Infine all'art. 6 la previsione di una adeguata copertura finanziaria.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania riconosce il valore della pratica sportiva come strumento significativo socio-riabilitativo di inclusione sociale, di promozione del benessere psicofisico, di miglioramento delle relazioni con sé stesso e con gli altri oltre alla benefica influenza pedagogico-educativa innestata in contesti che valorizzino il rispetto ambientale.

2. La Regione persegue gli obiettivi di promozione degli interventi in materia sportiva rivolti a tutti i cittadini, senza alcuna distinzione, con particolare attenzione a quelli per diversi motivi particolarmente fragili attraverso:

a) l'organizzazione di una adeguata regia regionale che, attivando tutte le realtà territoriali che a diverso titolo operano in materia, possa fungere da rete integrata per lo sport quale strumento di inclusione sociale nel rispetto delle diverse individualità all'interno di una autorevole politica di promozione della comunità di appartenenza;

b) la promozione e la vigilanza sulla reale operatività degli spazi e delle strutture sportive attivando, al riguardo, anche finanziamenti dedicati;

c) la realizzazione di un vasto movimento culturale che riconosca e valorizzi il significato socio educativo dello sport e di tutte le attività fisico-motorie ad esso connesse con rilievo particolare al potenziamento del riconoscimento individuale di ogni cittadino e del senso di appartenenza alla comunità di riferimento nel rispetto, tra l'altro, dei principi sanciti nel "Libro bianco sullo sport della Commissione Europea" ed in linea con i nuovi orientamenti dettati dal Piano Sanitario Nazionale e dal Piano di indirizzo per la Riabilitazione.

3. A tal fine la Regione:

a) promuove l'attività sportiva degli organismi, delle associazioni e società sportive dilettantistiche, operanti senza fini di lucro, secondo i principi indicati dal D.Lgs. 23 luglio 1999 n. 242 (Riordino del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)) a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59 e ss.mm.ii. e dall'art. 90 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2003) e ss.mm.ii. e della legge n. 189 del 15 luglio 2003 "Norme per la promozione della pratica dello sport da parte delle persone disabili" e dal DPCM 8 aprile 2004 "Attività svolte dalla Federazione Italiana Sport disabili quale Comitato Italiano Paraolimpico";

b) favorisce, altresì, tutti gli interventi di inclusione sociale utilizzando lo sport quale canale socio educativo di integrazione promosso da associazioni di volontariato, regolarmente iscritte all'albo regionale secondo la normativa vigente, con documentata e riconosciuta esperienza nel settore;



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

- c) favorisce la stipula di appositi Accordi di Programma in materia tra le organizzazioni di cui al punto a), i Comuni singoli o associati in Ambiti Territoriali (ex lege 328/2000), le Istituzioni Scolastiche, le Aziende Sanitarie Locali e il Centro per la Giustizia Minorile per la Campania per la realizzazione della messa in rete delle rispettive programmazioni - Piani di Zona Sociali, Piani dell'Offerta Formativa, Piani delle Attività Territoriali e Piani di inclusione della giustizia – degli interventi sportivi quale strumento di inclusione ed integrazione socio educativa;
- d) favorisce le procedure di affidamento diretto della gestione e/o utilizzazione di parte degli impianti sportivi comunali ad enti e/o associazioni, senza fini di lucro, che prevedano nel loro statuto interventi a favore di cittadini “deboli” attraverso azioni di promozione e valorizzazione individuale;
- e) promuove la definizione di apposite linee guida in materia quale documento base territoriale per la garanzia dell'uniformità degli interventi su tutto il territorio regionale e per la diffusione di uno spirito sportivo che diffonda nelle comunità il valore pedagogico dello sport anche quale strumento di abilitazione/riabilitazione di funzioni e capacità;
- f) favorisce la promozione di incontri, ricerche ed approfondimenti sulle strategie di utilizzazione delle attività sportive in tema di integrazione ed inclusione sociale nel rispetto delle diverse realtà contestuali.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 2

(Coordinamento regionale sport ed inclusione sociale)

1. Entro e non oltre 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta istituisce il “Coordinamento regionale sport ed inclusione sociale”, di seguito indicato “Coordinamento”, con funzioni consultive a supporto delle strutture regionali deputate in materia e costituito da tutti gli Enti di cui all’art. 1 comma 3) e da realtà rappresentative del Terzo Settore che abbiano tra le loro finalità l’utilizzazione delle attività sportive e socio-riabilitative quale strumento di educazione e di inclusione ed integrazione sociale;

2. La Giunta, con specifico atto deliberativo, indica il numero dei componenti e ne regola le funzioni e le competenze.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale
Servizio Assemblea

Art. 3

(Piano regionale sport ed inclusione sociale)

1. La Giunta, entro e non oltre centocinquanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, predispose un "Piano regionale sport ed inclusione sociale" nel quale vengano indicati:

- a) i principi pedagogici di utilizzazione della pratica sportiva come strumento di integrazione ed inclusione sociale;
- b) le modalità di coinvolgimento delle associazioni sportive riconosciute, delle parrocchie, delle associazioni di volontariato e delle cooperative che svolgono e promuovono attività sportive non agonistiche;
- c) le modalità di affidamento e/o gestione degli impianti sportivi per la realizzazione di interventi specifici rivolti a cittadini, minori e non, in condizione di disagio;
- d) le caratteristiche tecniche degli interventi e delle attività proposte riconosciute dalla presente legge.





Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 4

(Interventi di promozione dell'associazionismo sportivo)

1. La Regione concede annualmente contributi finalizzati alla promozione dell'associazionismo sportivo per la realizzazione di:

- a) attività sportive rivolte a minori in area penale;
- b) attività sportive rivolte a cittadini, minori e non, con disabilità o con gravi disagi psicosociali;
- c) attività sportive rivolte ad immigrati ed extracomunitari;
- d) organizzazione di manifestazioni sportive dedicate di rilevanza regionale.

2. I soggetti destinatari dei contributi di cui al comma 1) sono:

- a) associazioni e società sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90, comma 17, della l. 289/2002 e successive modificazioni purché regolarmente affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, alle associazioni benemerite e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
- b) enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e dal CIP, federazioni sportive nazionali, discipline associate e associazioni benemerite a carattere nazionale e presenti a livello regionale;
- c) enti morali ed associazioni di volontariato che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini di lucro.

3. La Giunta Regionale prevede i criteri e le tipologie di intervento, il livello massimo dei contributi regionali e le modalità di attuazione.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 5
(Accordi ed intese)

1. La Regione, per le finalità della presente legge, stipula accordi ed intese con il CONI, il CIP, il SOI e le organizzazioni di volontariato da esse riconosciute, con l'Ufficio Scolastico Regionale, Comuni, Province, con il Centro per la Giustizia Minorile per la Campania (istituzione decentrata del Dipartimento Giustizia Minorile, che coordina e programma interventi per i Servizi penali minorili regionali) e per favorire la promozione dei principi di cui all'art. 1, per l'attuazione di programmi di intervento finalizzati e per l'utilizzazione di impianti sportivi e palestre scolastiche.



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Art. 6

(Pubblicazione)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

A



Consiglio Regionale della Campania
Settore Segreteria Generale del Consiglio
Servizio Assemblea

Relazione tecnico-finanziaria

Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte mediante l'istituzione, nella parte spesa del bilancio regionale, di apposito capitolo da collocarsi nella unità previsionale di base 4.16.41 che sarà dotata della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria annuale.